



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE II

CONTRATTO DI PRESTITO

TRA

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito "**MEF**") – Dipartimento del Tesoro, rappresentato dalla dott.ssa Maria Cannata – Dirigente Generale


E

La Regione Veneto (di seguito la "**Regione**") – rappresentata dal dott. Domenico Mantoan – Direttore Generale Area Sanità e Sociale

PREMESSO CHE

- (1) l'articolo 1, comma 10 del Decreto Legge 8 maggio 2013, n.35 (di seguito **Decreto**), convertito in Legge 6 giugno 2013, n. 64 dispone, tra l'altro, l'istituzione di un "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" e la sua articolazione in tre sezioni, tra le quali una "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale".
- (2) ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del Decreto, le regioni e le province autonome chiedono al MEF l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare alle regioni e alle province autonome la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale"

- (3) con decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 maggio 2013 e del 2 luglio 2013, in attuazione rispettivamente dei citati decreti-legge 35/2013 e 72/2013 è stato ripartito l'importo di € 5.000.000.000 tra le regioni, come indicato nella tabella che fa parte integrante del citato decreto del 2 luglio 2013;
- (4) in base al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2014 è stato ripartito l'incremento del Fondo, ai sensi del DL 102/2013, come convertito;
- (5) in base alla tabella allegata al decreto del 14 marzo 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stata assegnata alla Regione Veneto la somma di € 810.249.000,00;
- (6) la Regione medesima ha assicurato idonee e congrue misure di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, la presentazione di un piano dei pagamenti dei debiti in argomento e il pagamento dei debiti stessi, e si è impegnata a versare, annualmente e per 30 anni, a decorrere dal 2015, su capitoli di entrata del Bilancio dello Stato appositamente istituiti ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del Decreto, a titolo di rimborso della quota capitale e di pagamento della quota interessi, importi specificatamente individuati e finalizzati nel bilancio regionale, come verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005 istituito presso il MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- (7) la Regione ha richiesto l'erogazione dell'anticipazione di liquidità di € 810.249.000,00 in virtù del citato articolo 3, comma 4, del Decreto;
- (8) lo Stato procede all'erogazione della somma spettante alla Regione accreditando l'importo sulla contabilità speciale di tesoreria unica n. 306697 - intestata alla sanità, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - aperta presso la tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Venezia e intestata alla Regione Veneto;
- (9) con il verbale del 3 giugno 2014 il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali, ha valutato che per la Regione sussistono le condizioni per accedere all'anticipazione di liquidità per l'importo di € 810.249.000,00;
- (10) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera c) del Decreto, con la sottoscrizione di apposito contratto tra il MEF e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, nonché di recupero delle eventuali rate di ammortamento dovute e non pagate, con applicazione dei relativi interessi moratori, si provvede all'erogazione della somma indicata al punto (5).



SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Oggetto dell'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti)

1. Il MEF dispone a favore della Regione, un'anticipazione da destinare esclusivamente all'estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, come individuati nel piano dei pagamenti di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b) del Decreto per un ammontare di € 810.249.000,00.

ART. 2

(Modalità di erogazione dell'anticipazione)

1. Il MEF provvede ad effettuare un'erogazione di fondi a valere sul capitolo 7398 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2014 del MEF per l'ammontare di € 810.249.000,00, sull'apposito conto intestato alla Regione.

2. Successivamente viene elaborato dal MEF il piano di ammortamento a rate costanti, che verrà inviato alla Regione e che farà parte integrante di questo contratto.

ART. 3

(Obblighi informativi della Regione)

1. Dell'avvenuta estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la Regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali, come previsto dall'articolo 3, comma 6 del Decreto.

ART. 4

(Rimborso dell'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti)

1. La Regione si obbliga ad estinguere integralmente l'anticipazione di cui all'articolo 1 entro e non oltre il 31 maggio 2044 con le modalità di seguito descritte.



2. A partire dal 2015, il 31 maggio (di seguito "Data di pagamento") di ogni anno, per un periodo di trenta anni, ovvero fino al 2044, la Regione provvede a rimborsare l'anticipazione di cui sopra mediante versamento, in un'unica soluzione, di rate annuali di pari importo (ad esclusione della prima rata scadente il 31 maggio 2015). Ciascuna rata annuale è comprensiva della quota capitale e della quota interessi da versare sugli appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato di cui al punto (6) delle premesse.
3. Gli interessi dovuti con la prima rata, avente scadenza il 31 maggio 2015, sono calcolati a decorrere dalla data di effettiva (esclusa) erogazione da parte del MEF dell'importo dell'anticipazione, fino alla Data di pagamento (inclusa) della prima rata.
4. Il tasso di interesse a carico della Regione è fissato il giorno della sottoscrizione del presente contratto ed è pari al rendimento di mercato del BTP a 5 anni in corso di emissione (IT0004992308), registrato il giorno precedente la firma del contratto, pari al 1,442 % annuo. La base di calcolo degli interessi è giorni effettivi su giorni effettivi. I periodi di calcolo sono "unadjusted", ovvero l'inizio e la fine dei periodi per il computo degli interessi non vengono modificati se tali giorni non sono lavorativi.

ART. 5

(Recupero rata da parte del MEF)

1. Qualora la Regione non abbia corrisposto la rata di ammortamento, il MEF - Dipartimento del Tesoro - comunica all'Agenzia delle Entrate l'importo della rata da recuperare a carico della Regione medesima, comprensivo degli interessi di mora di cui all'articolo 7. Il recupero sarà effettuato all'atto del riversamento alla Regione dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, riscosse attraverso il sistema del versamento unificato di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) ed il modello "F24 enti pubblici".
2. Il recupero delle somme avrà inizio decorsi cinque giorni lavorativi dalla ricezione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della comunicazione di cui al comma precedente, secondo l'ordine cronologico di ricezione.
3. Entro il giorno 15 di ciascun mese, l'Agenzia delle Entrate provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo indicato dal MEF, le somme recuperate nel mese precedente, comunicando al MEF i dati delle operazioni effettuate. L'Agenzia delle Entrate provvede, altresì, a comunicare alle Regioni le somme recuperate, secondo le ordinarie modalità di rendicontazione alle medesime del gettito riscosso attraverso i sistemi di cui al precedente comma 1.
4. Esulano dalle competenze dell'Agenzia delle Entrate ulteriori adempimenti diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo.



5. Le modalità di scambio dei dati tra MEF ed Agenzia delle Entrate, di cui al presente articolo, saranno definite con separate lettere d'intesa.

ART. 6

(Regole di contabilizzazione)

1. La Regione garantisce la ricapitalizzazione degli enti del Servizio sanitario regionale, in relazione agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti l'applicazione del decreto legislativo 118/2011, di cui all'articolo 3, comma 1, del DL 35/2013 e alla colonna (5) della Tabella allegata al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 febbraio 2014, per l'importo di 810.249.000,00 euro.

ART. 7

(Interessi moratori)

1. Ogni rata dovuta in dipendenza del presente contratto e non pagata alle scadenze stabilite produrrà di pieno diritto a favore del MEF interessi legali di mora dalla data di scadenza (esclusa) fino alla data dell'effettivo pagamento (inclusa), al tasso stabilito ai sensi del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modifiche e integrazioni applicati alla sola quota capitale della rata.
2. Gli interessi di mora decorrono di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione.
3. Detti interessi di mora sono applicati secondo il criterio di calcolo giorni effettivi su base 360.
4. Qualora la Data di pagamento cada in un giorno festivo o in un giorno feriale che, ai sensi della legge 24 gennaio 1962, n. 13, comporta la chiusura degli sportelli bancari, il pagamento della rata è effettuato il primo giorno feriale successivo in cui siano aperti gli sportelli bancari, senza applicazione di interessi di mora. In caso di ritardo del pagamento oltre il primo giorno feriale successivo in cui siano aperti gli sportelli bancari, gli interessi di mora sono calcolati a partire da detto primo giorno feriale successivo.

ART. 8

(Possibilità di estinzione anticipata)

La Regione può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte il debito residuo, in corrispondenza della scadenza di una rata, con preavviso mediante comunicazione scritta, che il MEF dovrà ricevere almeno 90 giorni prima della data della scadenza stessa.

Nel caso di estinzione totale dell'anticipazione, l'ammontare che la Regione versa al MEF coincide con il debito residuo a tale data.



Nel caso di estinzione parziale, dopo aver ricevuto l'importo da parte della Regione, il MEF provvede ad elaborare un nuovo piano di ammortamento, allo stesso tasso di interesse con scadenza 2044 e con le stesse date di pagamento.

ART. 9

(Comunicazioni)

1. Le comunicazioni ai sensi del presente Contratto sono effettuate tramite fax e/o tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai seguenti indirizzi delle parti da considerarsi ad ogni effetto loro domicilio, o a quelli successivamente indicati per iscritto da ciascuna parte all'altra.

2. Se indirizzata al MEF:

Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro - Direzione II

All'attenzione del DIRIGENTE GENERALE

Dott.ssa Maria Cannata

Via XX Settembre, 97

00187 ROMA

Fax 06 4814476

3. Se indirizzata alla Regione:

Regione Veneto

All'attenzione del DIRETTORE DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE
FINANZIARIE SSR

Dott. Mauro Bonin

Palazzo Molin San Polo 2514

30123 VENEZIA

Fax 041 2793506




ART.10

(Foro competente)

1. Per qualunque controversia inerente e conseguente al presente contratto, le parti dichiarano di eleggere quale foro competente il Foro di Roma.


ROMA, 12 giugno 2014

Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze:



IL DIRIGENTE GENERALE

Per la Regione



IL DIRETTORE GENERALE AREA SANITA' E SOCIALE